

Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R
Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale, lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18.08.2003

Gli articoli di interesse dei servizi educativi per la prima infanzia

Indice per argomento:

- Artt. da 8 a 10: requisiti generali dei servizi	Pag. 2
- Artt. 11 e 12: titoli e requisiti per l'esercizio della funzione di educatore	Pag. 3
- Artt. da 13 a 16: nido d'infanzia	Pag. 3-5
- Artt. da 17 a 20: centro dei bambini e dei genitori	Pag. 5-6
- Artt. da 21 a 24: centro gioco educativo	Pag. 6-8
- Artt. 25 e 26: nidi domiciliari	Pag. 8
- Artt. 27 e 28: autorizzazione al funzionamento	Pag. 8-9
- Art. 29: obblighi informativi (sistema informativo regionale)	Pag. 9
- Artt. 30 e 31: accreditamento	Pag. 9-10
- Artt. da 32 a 34: adeguamento dei servizi esistenti	Pag. 10

Di Daniele Sestini

Titolo III - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I Caratteristiche dei servizi

Sezione I Caratteristiche generali

Art. 8 Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all' articolo 4 della l. r. 32/2002 sono classificati in:
 - a) nido di infanzia;
 - b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1) centro dei bambini e dei genitori;
 - 2) centro gioco educativo;
 - 3) servizio domiciliare.

Art. 9 Caratteristiche e destinazioni degli edifici

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.
2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

Art. 10 Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
2. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato e aggiornato dagli educatori, alla cui attuazione contribuiscono anche gli operatori ausiliari.
3. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.
4. I comuni curano il coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia.
5. Le strutture preposte al coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 4 promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie.
6. La disciplina delle ammissioni ai servizi educativi pubblici definisce, tra l'altro, criteri per favorire l'accesso ai servizi di bambini disabili o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico.

Art. 11

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
- f) diploma di maestra di asilo;
- g) diploma di operatore dei servizi sociali;
- h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
- k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.

Art. 12

Requisiti di onorabilità del personale

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Sezione II Nido d'infanzia

Art. 13

Caratteristiche funzionali generali

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.
3. Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

Art. 14

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.

2. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.
3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) pranzo;
 - c) riposo;
 - d) cambio e servizi igienici.
4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.
5. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 3.
7. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all'interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e all'interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 15

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.
2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione disponibile.
3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d'infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.
4. Il nido d'infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.
5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.
6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) pranzo;
 - c) riposo.

7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali.
8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

Art. 16

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.
2. I comuni definiscono l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.
3. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:
 - a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;
 - b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.
4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Sezione III

Centro dei bambini e dei genitori

Art. 17

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.
2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.
3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Art. 18

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.
2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) riposo;
 - c) cambio e servizi igienici.
3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 19

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all'articolo 18, comma 4, lettera a).

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 20

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Sezione IV

Centro gioco educativo

Art. 21

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori.
3. Il centro è privo di servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano.

Art. 22

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.
2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) cambio e servizi igienici.
3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.
6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del d. m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 23

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.
2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco.
4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.
5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 24

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Sezione V Servizi domiciliari

Art. 25

Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia

1. I comuni che promuovono il servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia, organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti a educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12 , al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.
2. Qualora i comuni organizzino i corsi di cui al comma 1, integra i medesimi con un tirocinio minimo di centocinquanta ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia.
3. Al fine di rendere più consapevole la scelta, da parte delle famiglie, di educatori disponibili a svolgere servizio presso l'abitazione delle stesse, i comuni pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo.
4. Al servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.

Art. 26

Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore

1. Il servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12 , che lo effettuano presso la propria o altra abitazione di cui abbiano disponibilità.
2. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.
3. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione di cui al comma 1, escluse le zone di servizio, non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadrati.
4. I comuni, verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco degli educatori che svolgono il servizio di cui al presente articolo.
5. Al servizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.

Capo II Regime di autorizzazione e di accreditamento

Sezione I Autorizzazione al funzionamento

Art. 27

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia per i quali è richiesta l'autorizzazione possiedono i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.

2. Costituisce altresì condizione per l'autorizzazione l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.
3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 28

Procedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte di soggetti pubblici e privati è rilasciata, su domanda di questi ultimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.
2. I comuni disciplinano il periodo di validità dell'autorizzazione, i procedimenti di rilascio, di rinnovo, di controllo e di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza.

Art. 29

Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento

1. I comuni acquisiscono dal soggetto che richiede l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 e li trasmettono al sistema informativo regionale.
2. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi educativi comunali e a quelli autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:
 - a) dati individuali, resi anonimi, inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - d) periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;
 - e) ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie.
3. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati e le informazioni relativi ai soggetti accreditati di cui all'articolo 30.

Sezione II

Accreditamento

Art. 30

Requisiti per l'accREDITamento

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accREDITamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti l'accREDITamento assicurano altresì:
 - a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
 - b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
 - c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
 - d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;

- e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.
3. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 27 , comma 3, i servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

Art. 31

Disciplina dell'accREDITamento

1. L'accREDITamento dei soggetti pubblici e privati è rilasciato, su domanda dei medesimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.
2. I comuni disciplinano:
 - a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accREDITati;
 - b) i rapporti dei servizi accREDITati con le strutture educative comunali;
 - c) le modalità di accesso ai servizi;
 - d) il sistema tariffario;
 - e) il periodo di validità dell'accREDITamento;
 - f) i procedimenti di rilascio, di controllo, di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Sezione III

Adeguamento dei servizi esistenti

Art. 32

Adeguamento dei servizi educativi comunali

1. I servizi educativi per l'infanzia comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'accREDITamento dall' articolo 30 , si adeguano entro due anni a tali requisiti.

Art. 33

Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunali

1. I servizi educativi per l'infanzia privati e pubblici non comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione dall' articolo 27, possono essere provvisoriamente autorizzati al funzionamento, previa definizione, da parte dei comuni, degli adempimenti necessari per l'adeguamento.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 è realizzato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34

Deroghe

1. I comuni, in relazione ai servizi educativi per l'infanzia operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono prevedere una riduzione massima del 20 per cento degli standard dimensionali previsti dal regolamento stesso nel caso in cui la struttura presso la quale si svolge il servizio non risulti, per condizioni oggettive, adeguabile agli standard suddetti.
2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.